

Il diritto di essere informati

Guida per le autorità che raccolgono impronte digitali


per Eurodac

I richiedenti asilo e i migranti fermati alle frontiere esterne sono tenuti a fornire le impronte digitali. Durante la raccolta di tali impronte, le persone hanno il diritto di sapere chi tratta i loro dati e per quali motivi. Hanno il diritto di sapere quali dati siano conservati e per quanto tempo. Dovrebbero sapere come ottenere accesso ai loro dati, chiederne la rettifica e la cancellazione, in caso di errori, e a chi possono rivolgersi per questi fini.

Per gli operatori incaricati risulta complesso fornire informazioni su tutti gli aspetti del trattamento all'atto della raccolta delle impronte. Le persone spesso non sanno perché devono fornire le impronte digitali né come queste saranno utilizzate.

Questa breve guida intende supportare gli operatori e le autorità nel fornire informazioni comprensibili e accessibili ai richiedenti asilo e ai migranti rispetto al trattamento delle impronte digitali in Eurodac.

Norme UE che disciplinano il diritto di essere informati rispetto al trattamento di dati biometrici per Eurodac



Diritto di essere informati
(art. 29 Eurodac;
art. 12 GDPR)

Diritto di accesso
(art. 8 par. 2 Carta;
art. 29 Eurodac;
art. 15 GDPR)

Diritto di rettifica e cancellazione
(art. 8 par. 2 Carta;
art. 29 Eurodac;
artt. 16 e 17 GDPR)

Diritto a una buona amministrazione
(principio generale del diritto UE)

Che cosa è Eurodac?

Eurodac (European Asylum Dactyloscopy, cioè Dattiloscopia europea in materia di asilo) memorizza, tratta e confronta le impronte digitali di richiedenti asilo e migranti fermati alle frontiere esterne.

Contribuisce a individuare lo Stato membro dell'UE cui spetta il compito di esaminare una richiesta di asilo. In futuro, oltre alle impronte digitali, saranno memorizzati anche il nome, l'immagine del volto e altri dati personali.

L'esperienza raccolta dalla FRA con i richiedenti asilo mostra che l'efficacia delle informazioni è massima se:

- le informazioni sono fornite sia verbalmente sia in forma scritta;
- è presente o è comunque disponibile un interprete per eventuali domande;
- viene fornita una copia dei dati personali raccolti. In tal modo si facilita l'esercizio del diritto di accesso e del diritto di ottenere la cancellazione e la correzione dei dati.


Come fornire le informazioni?

Le informazioni devono essere:

- fornite al momento della raccolta delle impronte digitali;
- concise, trasparenti, comprensibili e in un formato di facile accessibilità;
- redatte in un linguaggio semplice e chiaro, adattandole alle esigenze di soggetti vulnerabili come i minori;
- fornite verbalmente, ove necessario;
- in un linguaggio comprensibile per il destinatario.

Fonti: regolamento Eurodac n. 603/2013 (art. 29); regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (art. 12).

Cosa fare?

- Fornire le Linee guida della Commissione europea sulla procedura di Dublino nelle lingue pertinenti.
- Creare materiali informativi di facile comprensione (opuscoli, video, poster).
- Assicurarsi che le informazioni siano disponibili in formato elettronico e in modo ben visibile sul sito web del titolare.
- Fornire più volte le informazioni, per esempio utilizzando gruppi di incontro.
- Fornire verbalmente, utilizzando un linguaggio semplice, alcune informazioni essenziali (ad esempio le informazioni contrassegnate dal simbolo dell'altoparlante ).



Quali informazioni fornire?

 Informazioni scritte

 Informazioni orali

Le norme UE impongono di fornire le informazioni seguenti:



Spiegare che è obbligatorio fornire le impronte digitali

Per tutti i richiedenti asilo e i migranti ultraquattordicenni. Le impronte sono memorizzate in un database dell'UE (Eurodac).



Spiegare quali dati sono memorizzati

Le impronte delle dieci dita, il sesso, il paese dove sono raccolte le impronte, luogo e data della richiesta di asilo (ove applicabile). Nessun altro dato personale. Se le autorità stabiliscono di raccogliere ulteriori dati personali per finalità interne, ad esempio il nome o l'età, si dovrà spiegare ai migranti l'importanza di fornire dati esatti.



Informare sul periodo di conservazione delle impronte digitali: 10 anni

(per i richiedenti asilo) o 18 mesi (per i migranti irregolari). Successivamente, Eurodac provvede alla cancellazione automatica dei dati.



Segnalare che le autorità competenti in materia di asilo e immigrazione possono avere accesso ai dati



Spiegare perché vengono raccolte le impronte digitali

Ad esempio: «Stiamo prendendo le sue impronte digitali per stabilire quale paese dell'UE dovrà decidere se lei ha un diritto di soggiorno. Se lei si sposta in un altro paese dell'UE senza essere autorizzato, rischia di essere respinto nel paese che per primo ha registrato i suoi dati».



Segnalare che la polizia e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) possono avere accesso ai dati, a determinate condizioni.

Per prevenire, individuare e indagare reati di terrorismo o altri gravi reati. Il paese di origine non può avere accesso ai dati.



Fornire informazioni sui diritti riconosciuti:

— accedere ai dati e ottenerne una copia, e rettificare e cancellare i dati in caso di errori.

Informazioni sulle procedure da seguire:

A chi rivolgersi, in che modo, e quali sono i tempi di risposta. La responsabilità spetta al titolare del trattamento.

— presentare un reclamo.


Informazioni sulle procedure da seguire:

Per queste finalità, fornire i contatti dell'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati, cui spetta la tutela dei dati.

↳ Minori

I minori versano in una situazione di particolare vulnerabilità e necessitano di attenzioni specifiche. Ai fini dell'Eurodac, è lecita esclusivamente la raccolta delle impronte digitali di minori ultraquattordicenni. I minori hanno gli stessi diritti degli adulti rispetto ai propri dati personali. I minori di età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere informati in modi consoni alla loro età. Alcune raccomandazioni:

- sorridere, avere un approccio amichevole, gentile, empatico, attento;
- adattare l'approccio e il linguaggio all'età del minore;
- parlare in modo chiaro così che il minore possa intendere senza problemi;
- utilizzare supporti visivi (video, opuscoli pensati per i minori);
- verificare che i minori abbiano compreso le informazioni fornite;
- assicurarsi che il minore sia accompagnato dal genitore, dal tutore e/o da una persona di fiducia.



Impossibilità e rifiuto di fornire le impronte digitali

Alcuni richiedenti asilo e migranti affetti da menomazioni fisiche potrebbero non essere in grado di fornire le impronte digitali. Altri potrebbero rifiutarsi di fornirle. In caso di inosservanza, il rischio di dover ricorrere a misure coercitive sarà minore se si forniranno più volte le informazioni previste unitamente a un efficace supporto consulenziale. A tale riguardo, si veda il seguente documento della FRA: [Le ripercussioni sui diritti fondamentali dell'obbligo di fornire le impronte digitali per Eurodac](#).

Fonti

- Regolamento (UE) n. 603/2013, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1) (regolamento Eurodac).
- Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1) (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1), allegati da X a XII (opuscoli informativi della Commissione su Eurodac).
- FRA, GEPD, CoE, CEDU (2018), *Manuale del diritto europeo sulla protezione dei dati*, edizione 2018.
- FRA (2015), *Le ripercussioni sui diritti fondamentali dell'obbligo di fornire le impronte digitali per Eurodac*.
- Commission Staff Working Document on Implementation of the Eurodac Regulation as regards the obligation to take fingerprints, SWD(2015) 150 final, Bruxelles, 27.5.2015.

FRA — AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI
fra.europa.eu

 [facebook.com/fundamentalrights](https://www.facebook.com/fundamentalrights)

 twitter.com/EURightsAgency

 [linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency](https://www.linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency)

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2021

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021

Print ISBN 978-92-9461-400-1 doi:10.2811/365248 TK-03-19-638-IT-C

PDF ISBN 978-92-9461-369-1 doi:10.2811/836864 TK-03-19-638-IT-N

Alcuni elementi delle icone provengono da: © iStock.com/Marvid;

© iStock.com/vasabii; © iStock.com/da-vooda

Il presente documento è stato tradotto dall'inglese (Right to information — Guide for authorities when taking fingerprints for Eurodac) dalle autorità nazionali per la protezione dei dati. La FRA non è responsabile di questa traduzione.



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea